



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 del 22-11-2017

## OGGETTO

GIUDIZIO MAZZA GERARDO - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI APOLI N. 1866/17

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>Moschella Vincenzo</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Troisi Antonio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che :

- con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Avellino notificato in data 12/07/2002 il Sig. Mazza Gerardo, in proprio e quale titolare del soccorso stradale ACI chiedeva, in rapporto al recupero, deposito e custodia di n. 7 veicoli per conto del Comune di Atripalda:

1) la statuizione e la dichiarazione dell'obbligo di questo Comune all'onere finanziario previsto dal d.M. n° 460/99;

2) la condanna del Comune al pagamento in suo favore della somma di €. 36.151,98 o di quella maggiore e/o inferiore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto dalle date dei singoli recuperi dei veicoli e fino all'effettivo soddisfo;

3) la condanna del Comune al pagamento di somme per risarcimento danni;

4) la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio;

- con delibera n. 155 del 06/08/2002, la G.C. stabiliva la resistenza nel giudizio e con decreto sindacale 10389 del 06/09/02 si conferiva incarico legale all'Avv. Sabino Vitagliano per la difesa del Comune;

- con Sentenza n. 2219/12, notificata in data 14/01/2013 prot. 741, il Tribunale accoglieva la domanda di pagamento proposta dal Sig. Mazza e condannava il Comune al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 22.028,51 oltre interessi legali dal 05/06/2002, alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre accessori di legge ed al pagamento delle spese di C.T.U.;

- con delibera n. 7 del 18/01/2013 la G.C. stabiliva di proporre appello avverso la predetta sentenza per i motivi specificati e sulla base delle argomentazioni addotte dal Difensore dell'Ente nella sua nota prot. n.16666/12;

- la efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado veniva inizialmente sospesa nel giudizio di appello, come comunicato dal Legale dell'Ente con nota prot. n. 8244 del 09/05/2013;

**Preso atto** che la Corte di Appello con Sentenza n. 1866/17, trasmessa dallo Studio Legale Vitagliano in data 05/05/17 ed acquisita in pari data al prot. n. 10296, successivamente notificata dalla controparte in data 17/10/2017, ha rigettato l'appello, rendendo così efficace la Sentenza di primo grado, e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. Mazza;

**Dato atto** che le spese relative al secondo grado di giudizio (Sentenza Corte Appello n. 1866/17) sono state riconosciute con delibera consiliare n. 21 del 26/08/2017;

**Letti** i pareri motivati in atti dell'Avv. Paola Vitagliano prot. n. 21754 del 02/10/2017 e n. 23701 del 24/10/2017 volti all'impugnazione della Sentenza Corte Appello n. 1866/17 da cui si evince:

*“1- la Corte Territoriale ha ritenuto di rigettare il motivo di appello relativo alla inapplicabilità al caso di specie della normativa ex adverso invocata, così confermando quanto già ritenuto dal Tribunale di Avellino circa la riconducibilità al Comune di Atripalda dell'onere di corrispondere al Mazza il corrispettivo per il recupero dei veicoli, la cui fonte dovrebbe dunque rinvenirsi direttamente nella legge, e non necessiterebbe della forma scritta normalmente prevista per le attività negoziali poste in essere dalle Amministrazioni Pubbliche;*

*2 – la Corte ha poi rigettato anche l'ulteriore motivo di gravame relativo alla contestazione da noi sollevata in merito alla circostanza che il deposito del Mazza non risultasse inserito negli appositi elenchi prefettizi dei custodi dei veicoli sequestrati. La Corte ha infatti erroneamente ritenuto che essendo stata tale contestazione dedotta in primo grado solo con la memoria di discussione, e poiché nel nostro ordinamento vige il principio in virtù del quale la mancata contestazione conferisce valore probatorio alle circostanze non provate dall'attore, dovrebbe ritenersi raggiunta la prova dell'inserimento nel detto elenco.*

*Senonchè, la Corte evidentemente ha dimenticato che il principio di non contestazione è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con la novella del 2009 (L. 69/09), che ha apportato modifiche all'art. 115 c.p.c., che però non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore, e cioè anteriormente al 4 luglio 2009.*

*Poiché, per converso, il giudizio che ci occupa è stato introdotto con atto di citazione notificato il 12.7.02, ad esso non è applicabile il principio di non contestazione, sicché l'attore avrebbe dovuto fornire la prova dell'inserimento del suo deposito negli elenchi prefettizi per poter invocare la normativa corrispondente.*

*Non avendolo fatto, la fonte del suo diritto dovrebbe considerarsi di natura negoziale, e come tale necessiterebbe di forma scritta ad substantiam.*

*In estrema sintesi, seppure dovesse ritenersi applicabile la normativa che impone ai Comuni di sostenere le spese per il recupero e la custodia dei veicoli abbandonati, il Mazza ne avrebbe diritto solo ove inserito negli appositi elenchi prefettizi, circostanza carente di idonea prova.*

*Tutto ciò premesso, ritengo che vi siano i presupposti per impugnare la sentenza della Corte di Appello, poiché si fonda su un presupposto di diritto palesemente errato.”*

**Rilevato** che pende in Cassazione tra il Comune e il sig. Mazza altro gravame proposto dal Comune avverso la Sentenza di appello n. 3412/12 che riformava la Sentenza del

Tribunale di Avellino n.1855/07 favorevole al Comune, attinente ad analoga materia del contendere, ove controparte non risulta costituito nonostante rituale attività di notifica da parte del Comune come comunicato in atti dallo Studio Legale Vitagliano;

Vista la relazione prot. n. 22672 del 7/10/2017 del competente Settore Polizia Municipale;

Preso atto che sia per le vie brevi, sia con formale convocazione a mezzo PEC del 08/11/2017, non riscontrata dalla controparte e dai suoi Legali, è stata tentata la complessiva definizione bonaria delle vertenze pendenti senza esito positivo;

Ritenuto pertanto dover assumere determinazioni in merito alla proposizione del gravame;

Vista ed esaminata la relativa pratica e preso atto che, secondo la prospettazione del Legale del Comune, i Giudici di merito sono pervenuti all'erroneo convincimento che l'onere finanziario di custodia dei veicoli debba ricadere sul Comune ex art. 14 C.d.S e art. 394 DPR 495/92 sul dato e sulla circostanza, non provata e non emersa da alcuna fonte documentale, circa l'inserimento della Ditta depositaria negli Elenchi prefettizi annuali;

Ritenuto promuovere ricorso avverso la Sentenza di Appello n. 1855/17, a tutela degli interessi dell'Ente, recependo le valutazioni del Legale ed anche in ragione della pendenza di altro ricorso in Cassazione contro la Ditta Mazza inerente analoga questione di fatto e diritto, per il quale il Difensore ravvisa parimenti la sussistenza di presupposti di accoglimento per il Comune;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime legalmente espressa;

### **DELIBERA**

Di proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 1866/17 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di cui in premessa e notificata al Comune in data 17/10/2017, recependo in tal senso i pareri in atti del Legale del Comune, con formulazione di istanza di sospensiva.

### **LA STESSA GIUNTA**

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa peralzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27-11-2017

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 27-11-2017

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Italia Katia Bocchino